

## **Deliberazione 21 giugno 2001**

### **Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane (deliberazione n. 135/01)**

#### L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 giugno 2001,
- Premesso che:
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), fissa i criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane;
  - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), definisce i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  - l'articolo 13, comma 8, della deliberazione di cui al precedente alinea prevede che le tariffe entrano in vigore dall'1 luglio dell'anno in cui è presentata la proposta tariffaria, cioè, con riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Viste:
  - la deliberazione n. 52/99;
  - la deliberazione n. 237/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;

- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00, e per l’adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2001, n. 134/01, recante integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00, in materia di tariffe per il servizio di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;
- Considerato che:
  - nella deliberazione dell’Autorità n. 52/99 le formule per il calcolo delle variazioni tariffarie  $\Delta T$ , di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, comma 3, della predetta deliberazione tengono conto del gas non contabilizzato relativo alle attività di distribuzione e di vendita dei gas a mezzo di reti urbane mediante rispettivamente il coefficiente  $q$ , con riferimento al gas naturale, e mediante il coefficiente  $q_p$ , con riferimento ai gas di petrolio liquefatti e altri gas;
  - la deliberazione n. 237/00, nel fissare nuovi criteri per la definizione delle tariffe relative alle attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ha previsto il riconoscimento dei costi del gas non contabilizzato di cui al precedente alinea mediante il coefficiente  $cnc_a$  con riferimento alle perdite di rete e i consumi interni degli impianti di distribuzione e mediante il coefficiente  $M$  con riferimento all’adeguamento delle quote tariffarie riferite all’energia consumata;
- Ritenuto che sia opportuno modificare e integrare le formule di calcolo delle variazioni  $\Delta T$ , definite dalla deliberazione n.52/99, al fine di consentire l’applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n.237/00 a decorrere dall’1 luglio 2001;

#### DELIBERA

- Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999:

- Il comma 1.3 dell’articolo 1 è sostituito da:

“1.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell’indice  $I_t$  in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento ( $I_{t-1}$ ), ossia se :

$$\left| \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \right| > 0,05$$

le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono aggiornate apportando una variazione  $\Delta T$ , positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

$$\Delta T = \frac{q_0 \times PM_0 \times (I_t - I_{t-1})}{38,52} \quad (\text{L/MJ})$$

dove:

- a)  $PM_0$  è il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti l'attività di fornitura ai clienti del mercato vincolato, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaio – febbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 38,52 MJ/mc standard;
- b)  $q_0$  è un coefficiente pari a 0,36 che misura la quota di  $PM_0$  sottoposta ad indicizzazione.

Per la trasformazione della variazione  $\Delta T$  da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00”;

- I commi 2.3, 2.4 e 2.5 dell'articolo 2 sono sostituiti rispettivamente da:

“2.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice  $J_t$  in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento ( $J_{t-1}$ ), ossia se :

$$\left| \frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}} \right| > 0,05,$$

le tariffe di fornitura sono aggiornate apportando una variazione  $\Delta T$ , positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

$$\Delta T = \frac{PROPMC_0 \times (J_t - J_{t-1})}{100,07} \quad (\text{L/MJ}),$$

dove:

$PROPMC_0$ , pari a 452,17 L/mc standard, è il valore di PROPANO<sub>0</sub> già indicato alla lettera b) del comma 2.2, convertito in L/mc standard per gas propano commerciale con potere calorifico pari a 50,24 MJ/kg (100,07 MJ/mc standard).

Per la trasformazione della variazione  $\Delta T$  da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00 ”.

“2.4. Ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, si applica l'indicizzazione prevista dai commi 2.1, 2.2 e 2.3 della presente deliberazione.”

“2.5. Ai gas provenienti da processi di raffinazione e ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale, si applica l’indicizzazione prevista dall’articolo 1 della presente deliberazione.”

- La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore a far data dall’1 luglio 2001.
- Di conferire mandato al Presidente e al direttore dell’Area gas per gli adempimenti a seguire.

Milano, 21 giugno 2001

Il presidente: P. Ranci